



Cod. Uff.: 3242 -UFFICIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SUE

SETTORE EDILIZIA

Determinazione n. 2575/2011 del 24/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

RICOGNIZIONE DELLE AREE ALLO STATO DI FATTO AGRICOLE ALLA DATA DEL 12 APRILE 2009 - ART. 43 L.R. 12/2005.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con legge regionale n° 4/2008 di modificazione ed integrazione della L.R. 12/2005 di Governo del Territorio, è stato modificato l'art. 43 concernente la determinazione del Contributo di Costruzione, per gli interventi edilizi.

Il comma 2-bis dell'art. 43 L.R. n. 12/2005, introdotto dalla lett. uu) del primo comma dell'art. 1 della L.R. 14 marzo 2008, n. 4, prevede che «*gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, linee guida per l'applicazione della presente disposizione*»;

- con Delib.G.R. 22-12-2008 n. 8/8757 sono state approvate le "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12/2005).".

Con questo documento si precisa preliminarmente che:

1. l'assoggettamento allo specifico contributo suppletivo previsto dal legislatore regionale avverrà solo a far data dall'approvazione di dette Linee Guida;

2. in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, non è ammissibile lo scomputo relativamente alla quota della maggiorazione in argomento, che comunque deve essere versata integralmente;

si definiscono i compiti dell'Amministrazione Comunale:

3. entro il termine di tre mesi ciascuna Amministrazione comunale provvederà con deliberazione consiliare all'individuazione:

- 3.1 delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione.

Al fine di dare immediata operatività al disposto normativo, a partire dalle informazioni territoriali disponibili nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT Integrato), Regione Lombardia rende disponibile uno strato informativo in scala 1:10000 che identifica le aree agricole nello stato di fatto.

Il Comune può procedere, con la deliberazione consiliare di cui sopra e sulla scorta di indagini conoscitive dello stato dei luoghi, opportunamente motivate, ad una individuazione di maggior dettaglio delle aree, perfezionando le caratteristiche geometriche dello strato informativo regionale. Lo strato informativo, prodotto a livello comunale e approvato con deliberazione consiliare, verrà trasmesso in Regione.

L'individuazione delle aree agricole nello stato di fatto, in base allo strato informativo regionale, eventualmente adeguato dal Comune, diventerà un riferimento indipendente dalle successive scelte di pianificazione, pertanto qualsiasi successivo intervento di nuova costruzione nelle suddette aree comporterà la corresponsione di un contributo di costruzione maggiorato secondo le determinazioni comunali in base alle presenti linee guida.

- 3.2 della maggiorazione del contributo di costruzione, entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento dello stesso. Per i Comuni Capoluogo od interessati dalla presenza di parchi regionali (caso di Monza) si applica la maggiorazione del 5% indipendentemente dalla graduazioni eventualmente previste dall'Amministrazione comunale.

Decorso il termine di tre mesi, sopra indicato, senza che l'Amministrazione comunale si sia espressa mediante deliberazione consiliare, troverà comunque applicazione la maggiorazione prevista ex lege, da intendersi fissata nell'importo massimo individuato dal legislatore regionale, cioè il 5 per cento del contributo di costruzione, da applicarsi alle aree identificate dalla perimetrazione regionale. Resta inteso che successivamente l'Amministrazione comunale potrà assumere una specifica determinazione, nel rispetto delle presenti linee guida, in merito alla graduazione della maggiorazione, rimanendo invece confermata la perimetrazione delle aree come definita dalla Regione.

- con Decreto Direzione Generale regionale “Sistemi verdi e Paesaggio” n° 11517 del 15/11/2010 sono state approvate le «Disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi di cui al punto 4 dell’allegato 1 alla d.g.r. 8757/2008 e note esplicative delle Linee guida approvate con dd.g.r. 8757/2008 e 11297/2010».

In questo documento, tra le altre, si precisa:

1. Riscossione proventi delle maggiorazioni

I Comuni sono tenuti alla riscossione dei proventi delle maggiorazioni derivate da titoli abilitativi a far tempo dal 12 aprile 2009.

2. Modalità di riscossione dei proventi delle maggiorazioni

Ai fini di una efficace gestione del «Fondo Aree Verdi» le maggiorazioni dovute ai sensi dell’art. 43 comma 2-bis l.r. 12/2005 e s.m.i. saranno riscosse dai Comuni in unica soluzione per titolo abilitativo, secondo le seguenti modalità:

- *Permesso di costruire: riscossione al momento del rilascio del permesso da parte del Comune;*
- *Denuncia di inizio attività: riscossione prima dell’inizio dei lavori.*

Nell’ambito dell’evoluzione della normativa che governa il rilascio dei titoli abilitativi la riscossione della maggiorazione dovrà essere incardinata al momento dell’efficacia del titolo medesimo.

- Il Comune di Monza:

§ è dotato di un Piano di Governo del Territorio approvato con Del. CC. n. 71/2007, entrato in vigore il 19 dicembre 2007;

§ con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 04/10/2011, ha adottato una Variante Generale al vigente P.G.T., attualmente in salvaguardia.

Considerato peraltro come:

- l’Amministrazione Comunale di Monza non abbia provveduto nel termine trimestrale assegnato ad identificare con maggior dettaglio le *superfici agricole nello stato di fatto* - rispetto a quanto effettuato da Regione Lombardia - e che pertanto debba intendersi *confermata la perimetrazione delle aree come definita dalla Regione;*
- la Città di Monza, sia in quanto capoluogo che interessata dalla presenza di un parco regionale, rientra tra i comuni in cui il predetto contributo di maggiorazione è obbligatoriamente destinato ad alimentare il «Fondo Aree Verdi» (comma 2-bis 1, lett. b), art. 43 l.r.12/2005 e s.m.i.) di competenza regionale; in quanto tale è tenuta a versare alla tesoreria regionale nei tempi previsti i proventi delle maggiorazioni derivate da titoli abilitativi a far tempo dal 12 aprile 2009;
- per quanto sopra indicato l’Amministrazione Comunale non ha tuttora provveduto a richiedere, incamerare e devolvere in ultima analisi al suddetto Fondo Aree Verdi regionale, la predetta maggiorazione del

- contributo, per il quale ora - con nota protocollo n° 107859 del 18/10/2011 - l'Assessorato regionale ai Sistemi Verdi e Paesaggio rammenta di attivare le idonee procedure di legge;
- la quantificazione del contributo di costruzione attiene a diritti patrimoniali che non dipendono dall'esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale e che, pertanto, sono azionabili nei normali tempi di prescrizione che si estinguono nel termine di 10 anni (Codice Civile artt. 2934 "Estinzione dei diritti", 2946 "Prescrizione ordinaria.");
 - risulti ora necessario effettuare la predetta individuazione delle aree agricole nello stato di fatto alla data del 12 Aprile 2009, con specifico atto amministrativo anche al fine di procedere con la richiesta di maggiorazione del contributo;
 - tale atto ha valenza di atto tecnico-amministrativo di competenza dirigenziale in quanto attività esclusivamente ricognitiva applicando senza modificazione le informazioni cartografiche già fornite da Regione Lombardia e non più suscettibili di variazione.

Tutto ciò premesso e considerato.

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. risulta il responsabile del Settore Edilizia, Carlo Maria Nizzola.

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

- 1 Di procedere alla individuazione [ricognizione] delle aree agricole nello stato di fatto, in base allo strato informativo regionale per come riportato nell'allegata cartografia "*Allegato 1 - Individuazione aree agricole nello stato di fatto al 12 Aprile 2009 su base cartografica regionale*";
- 2 di precisare che gli interventi soggetti a maggiorazione sono esclusivamente quelli che sottraggono suolo allo stato di fatto agricolo, vale a dire interventi di nuova Costruzione di cui all'art. 27, comma 1, lettera e) della L.R. 12-2005 s.m.i., la cui efficacia sia intervenuta a far data dal 12 Aprile 2009;
- 3 di procedere in conformità alle modalità definite con Decreto Direzione Generale regionale "Sistemi verdi e Paesaggio" n° 11517 del 15/11/2010 «Disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo Aree Verdi di cui al punto 4 dell'allegato 1 alla d.g.r. 8757/2008 e note esplicative delle Linee guida approvate con dd.g.r. 8757/2008 e 11297/2010»;
- 4 di dare atto che la quantificazione del contributo di costruzione attiene a diritti patrimoniali che non dipendono dall'esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale e che, pertanto, sono azionabili nei normali tempi di prescrizione che si estinguono nel termine di 10 anni (Codice Civile artt. 2934 "Estinzione dei diritti", 2946 "Prescrizione ordinaria.")

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA